CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 2

Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3. E' ammessa la presentazione delle domande a due provveditorati agli studi.

Versione in vigore dal 17 giugno 1969, non più in vigore dal 19 giugno 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria
Estremi	Legge 13 giugno 1969, n. 282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-degli-incarichi-e-delle-supplenze-negli-istituti-di/art-2-domanda-di-incarico-ordinanza-per-gli-incarichi-e-le-supplenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it